

TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO FALLIMENTARE

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 49-1/2022

Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione ha emesso il seguente:

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70
CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da Giuseppina Mendozzi nata a Napoli il 20 dicembre 1964 codice fiscale MNDGPP64T60F839U residente in Brusciano assistita dall' Avv. Marcello Pipola e dal dott. Giulio Pennisi e dall'OCC Avv. Francesco Saverio Orlando;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso la ricorrente risiede Brusciano;

rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che la parte ricorrente odierna non è non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, soprattutto di carattere familiare e personale, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario della ricorrente così come risulta dalla relazione dell'OCC (cfr. pag. 10-11);

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 67, comma 2°, CCI nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che la ricorrente non è titolare di beni mobili ma dell'immobile analiticamente descritto in atti in proprietà superficaria nonché di



un reddito prodotto da pensione , pari ad un importo netto mensile di euro 600,00 per 13 mensilità, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 150.860,76 (al netto delle spese di procedura da collocarsi in prededuzione nella misura determinata a seguito dei chiarimenti richiesti), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 730,00 mensili;

rilevato che il piano prevede l'intervento di terzi a garanzia della buona riuscita del piano;

preso atto che la durata del piano è di circa 13 anni (precisamente 158 mesi) e che l'attivo messo dal debitore al netto dei costi in prededuzione, è pari ad € 98.172,65, che saranno versati mediante rate mensili di importo pari ad euro 450,00 con un versamento integrativo annuale di euro 1.000,00 per 13 anni e un versamento iniziale di euro 20.000,00, il tutto a decorrere dalla data di omologazione del piano;

considerato che il piano proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati, il pagamento del creditore ipotecario nella misura del 63,82% circa con degrado a chirografo del residuo dovuto e con destinazione del residuo ai creditori chirografari che risulteranno soddisfatti nella percentuale del 20% ;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio della ricorrente e alla più estesa durata del piano rispetto alla procedura liquidatoria

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta e il piano del consumatore proposti;

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria.
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.



che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola a cura della cancelleria;

DISPONE

su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCI il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCI. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della cancelleria nonché per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Nola.

Nola, 27.12.2022

Il Giudice Designato
dott.ssa Rosa Paduano

